



**COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO**

ORDINANZA SINDACALE N° 11 del 24.03.2020

OGGETTO: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale - Disposizioni per le attività commerciali di alimentari

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
- la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020 e n. 7 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana recanti "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dai D.P.C.M. del 08.03.2020 e dell'11.03.2020 hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'I.S.S., serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale nonché sul territorio provinciale in

alcuni comuni limitrofi, rendono necessaria l'adozione, a tutela della salute pubblica, di misure straordinarie volte, anche, a prevenire potenziali situazioni di contagio;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgenza che impongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini se non per i motivi espressamente previsti nei citati Decreti;

Considerato che nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;

Ritenuto pertanto opportuno adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;

Valutata

la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;

l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

Visto l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti i commercianti interessati per le vie brevi, dando la propria disponibilità

ORDINA

fino al 03/04/2020 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati: Gli esercizi commerciali di alimentari vari (supermercati, minimercati, attività di vendita di frutta e verdura, macellerie e panifici), dovranno sospendere l'apertura al pubblico assicurando esclusivamente il servizio di consegna a domicilio o di ritiro in negozio della spesa preordinata, nelle fasce orarie 08.00- alle ore 16.00 con l'obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria della Rocca sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a: Prefetto, Forze dell'Ordine, ASP Distretto Sanitario di Bivona e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Alessandria della Rocca li, 24 marzo 2020



IL Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello
Giovanna Bubello